

## STATUTO

### SINDACATO AUTONOMO INSEGNANTI DI RELIGIONE

#### **Denominazione e sede**

Art.1) E' costituito il SAIR, Sindacato Autonomo Docenti di Religione aderente alla FeNSIR, Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca. Il SAIR vuole rappresentare il personale docente di religione dei vari ordini e gradi, nonché del personale scolastico docente, delle scuole statali e non statali, in servizio, in pensione o in attesa di nomina.

Il SAIR ha sede in Bergamo presso la sede della FeNSIR . La variazione della sede sociale non costituirà variazione del presente Statuto.

#### **Scopi**

Art.2) Il SAIR si propone di tutelare, valorizzare e far progredire le condizioni professionali di tutto il personale scolastico docente di tutelare i loro interessi giuridici, sociali e di lavoro, nonché di contribuire allo sviluppo della politica scolastica e del sistema di istruzione.

*Il SAIR vuole porsi nei confronti della politica e di coloro che si iscrivono con serietà, dedizione, trasparenza, libertà, coraggio, innovazione, intraprendenza, efficienza e puntare ad una presenza efficace della propria azione a tutela dei docenti di religione. Creare ponti con il mondo della politica per trovare soluzioni condivise per il superamento di tutte quelle diversità in negativo tra i docenti di religione e docenti tutti; aprire, nel rispetto dei ruoli, un canale di dialogo con gli ordinari diocesani proponendo azioni condivise, ove necessita una collaborazione. Instaurare una continuità di azione tra sindacato e iscritto, creare una familiarità e una vicinanza tra iscritto, sindacato e sindacalista.*

*Il rapporto personale, diretto con il sindacalista del SAIR è nell'interesse del singolo che unisce i propri desideri, le proprie richieste, le proprie aspettative di politica specifica nelle mani di un collega che ha il compito come dirigente sindacale condividere con gli altri sindacalisti e come associazione elabora proposte, stimola dibattiti, intraprende iniziative di lotta per il raggiungimento del giusto bene.*

#### **Attività**

Art.3) Il SAIR persegue gli scopi di cui all'articolo 2 attraverso adeguate proposte politiche e sindacali, specifiche attività di contrattazione, legittime azioni di pressione verso le controparti, particolari federazioni con altri organismi sindacali o professionali ed appropriate attività di patronato e quant'altro deciderà il Congresso nazionale.

#### **Durata**

Art.4) Il SAIR è a tempo indeterminato.

#### **I Soci**

Art.5) I soci possono essere tutti coloro che presentino le caratteristiche indicate nell'articolo 1. Per essere ammessi come tali devono versare una quota sociale il cui ammontare è stabilito dal Congresso nazionale. Tutti i soci devono partecipare attivamente alle iniziative del sindacato nelle forme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario della stessa.

L'iscrizione al sindacato e la riscossione della quota associativa si intendono tacitamente rinnovate per l'anno successivo - anche in caso di variazione dell'importo della quota a seguito di deliberazione del Congresso nazionale, da notificarsi con i mezzi che il sindacato riterrà più opportuni entro il trenta (30) settembre - ove non vengano formalmente revocate dal socio mediante comunicazione scritta alla segreteria nazionale.

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni;
- per morosità;
- per radiazione.

A carico dei soci potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. l'ammonizione;
2. la sospensione dagli incarichi sociali per tempo indeterminato;

3. l'espulsione dal sindacato.
4. Tali sanzioni disciplinari vengono deliberate dalla segreteria nazionale.

### **Organi statutari**

Art.6) Gli organi del SAIR sono:

- il congresso **regionale**;
- la segreteria **regionale**;
- il congresso nazionale;
- Il Consiglio Nazionale;
- il collegio nazionale dei probiviri;

Art.7) Il congresso **regionale** è l'assemblea dei soci del SAIR della **regione**.

Il congresso **regionale** si pronuncia sulla situazione della categoria e sull'azione svolta dal sindacato; definisce linee programmatiche, piattaforme rivendicative e forme di mobilitazione in modo da costituire un orientamento generale per l'attività degli organi del SAIR a livello **territoriale**, regionale e nazionale; compila ed approva il regolamento congressuale **regionale**; elegge i delegati **territoriali** al congresso regionale e nazionale; elegge la segreteria provinciale e ne valuta l'operato.

### **La segreteria regionale**

Art.8) La segreteria **regionale** è l'espressione del congresso regionale presso gli organismi nazionali e rappresenta il SAIR presso gli organismi regionali e territoriali.

Dà attuazione alle deliberazioni del congresso regionale e nazionali; svolge attività di contrattazione decentrata e di patronato; approva il bilancio preventivo e consuntivo; redige e conserva su appositi registri i verbali delle riunioni degli organi provinciali, la contabilità di bilancio e l'elenco dei beni patrimoniali disponibili a livello regionale; elegge al suo interno un segretario regionale e la segreteria regionale

### **Particolari deleghe**

Art.9) Qualora ragioni di opportunità lo consentano, la segreteria regionale può costituire delegati provinciali con funzioni di segreteria provinciale. Tali segreterie avranno la funzione di coordinamento dell'attività sindacale a livello territoriale ; rappresentano il SAIR presso gli organismi provinciali. Possono essere indette assemblee degli iscritti a livello territoriale.

Essa si pronuncia sulla situazione della categoria e sull'azione svolta dal sindacato; definisce linee programmatiche, piattaforme rivendicative e forme di mobilitazione in modo da costituire un orientamento generale a carattere consultivo per l'attività degli organi della SAIR.

### **Il congresso nazionale**

Art.10) Partecipano al congresso nazionale:

- il segretario nazionale;
- i membri della segreteria nazionale;
- il Consiglio Nazionale uscente;
- i delegati eletti dai congressi regionali;
- i responsabili provinciali; i segretari regionali;
- i soci fondatori regolarmente iscritti al SAIR.

Il congresso nazionale si pronuncia sulla situazione della categoria e sull'azione svolta dal sindacato; compila ed approva il regolamento congressuale nazionale; definisce linee programmatiche, piattaforme rivendicative e forme di mobilitazione in modo da costituire un orientamento generale per l'attività degli organi del FeNSIR-SAIR a livello nazionale; stabilisce l'importo della quota associativa e la percentuale della quota da distribuire annualmente a ciascuna sezione provinciale; elegge il segretario nazionale e la segreteria nazionale; elegge il Consiglio Nazionale; elegge il collegio nazionale dei probiviri, e il collegio dei sindaci, in armonia con lo Statuto della Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca.

### **Il collegio nazionale dei probiviri**

Art.11) Il collegio dei probiviri È composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, eletti dal congresso nazionale.

Il collegio dei probiviri elegge nel proprio seno un Presidente. Al collegio dei probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità allo statuto degli atti adottati del SAIR. Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra organi del sindacato. Le decisioni sono inappellabili.

Le altre competenze del collegio dei probiviri e le modalità di funzionamento sono demandate ad un apposito regolamento adottato dal congresso nazionale.

### **La segreteria nazionale**

Art.12) La segreteria nazionale, organo direttivo, è l'espressione del congresso nazionale ed ha funzione di rappresentanza generale del SAIR.

E' composta dal segretario nazionale e da non più di cinque (5) soci, eletti fra i membri del congresso nazionale.

La segreteria nazionale:

- dà attuazione alle deliberazioni del congresso nazionale;
- svolge attività di contrattazione generale e di patronato;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- redige e conserva su appositi registri i verbali delle riunioni degli organi nazionali, la contabilità di bilancio e l'elenco dei beni patrimoniali disponibili a livello nazionale;
- delibera, nelle more della costituzione di segreterie provinciali, in via d'urgenza, l'ammissione di nuovi soci e la decadenza degli stessi;
- ratifica o meno, ferma restando in ogni caso la loro efficacia giuridica, gli atti compiuti in via d'urgenza dal segretario nazionale;
- delega all'occorrenza i propri poteri a uno o più componenti della segreteria nazionale, fissando i limiti delle deleghe;
- aggiorna all'inizio dell'anno, o quando ne ravvisa la necessità, l'elenco dei soci che fanno parte del sindacato;
- elegge al suo interno due vice segretari nazionali;
- elegge al suo interno un tesoriere responsabile dell'attività finanziaria del sindacato;
- delibera, ove lo ritenga necessario, l'istituzione di segreterie territoriali fissandone i compiti con appositi regolamenti all'uopo emanati; il segretario territoriale farà parte di diritto della segreteria regionale;
- compie quant'altro le viene demandato dal presente Statuto.

### **Il segretario nazionale**

Art.13) Il segretario nazionale:

- ha la rappresentanza legale del sindacato sia in campo negoziale che giudiziale ed amministrativo;
- in caso di urgenza compie tutti gli atti che ritiene necessari, comprese le azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e le azioni di natura conservativa o esecutiva;
- può delegare con atto formale avente anche rilevanza esterna, alcuni suoi compiti ad altro membro della segreteria nazionale;
- convoca e presiede le riunioni del congresso nazionale e della segreteria nazionale;
- promuove, dirige e coordina l'attività del sindacato con la collaborazione della segreteria nazionale;
- può compiere in qualsiasi momento verifiche alla cassa in presenza del tesoriere;
- compie quant'altro previsto nel presente statuto.

### **Il tesoriere**

Art.14) Il tesoriere è responsabile solidalmente col segretario nazionale dell'attività finanziaria del sindacato; tiene i libri contabili; prepara lo stato di previsione e il bilancio consuntivo nonché lo stato patrimoniale da sottoporre alla segreteria nazionale; provvede all'esazione delle quote dei soci e delle entrate in genere, nonché ai pagamenti e alle spese necessarie, previa autorizzazione del segretario nazionale o di un suo delegato.

### **Il Consiglio Nazionale**

Art.15) Il Consiglio Nazionale Elegge, nel caso di dimissioni anticipate del Segretario Nazionale, il nuovo Segretario Nazionale. Approva il bilancio consuntivo e preventivo e attua insieme alla segreteria nazionale, le indicazioni politiche del Congresso Nazionale. Dura in carica 4 anni ed è eletto dal Congresso Nazionale.

### **Le sezioni regionali**

Art.16) Le sezioni regionali del SAIR sono, dal punto di vista amministrativo e patrimoniale, autonome, entità distinte tra loro e dal Sindacato Nazionale e dai suoi organi periferici. Pertanto, il SAIR,

nella sua struttura nazionale e i suoi organi nazionali non rispondono della gestione amministrativa delle sedi regionali, le quali restano le sole responsabili dei loro impegni economici, salvo il caso in cui sia stata una preventiva autorizzazione per iscritto della segreteria nazionale. Hanno sede presso l'unica sede Federale della FeNSIR regionale.

### **Le cariche**

Art.17) Le cariche negli organismi statutari sono elettive e durano quattro (4) anni. Hanno diritto di voto tutti i soci della SAIR. Le elezioni sono organizzate dalla segreteria di competenza e si svolgono con votazioni segrete anche in modalità a distanza.

Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito. E' consentito soltanto il rimborso delle spese vive.

Le risorse finanziarie e patrimoniali

Art.18) Il patrimonio del sindacato è costituito da:

le quote versate periodicamente dai soci;

eventuali lasciti e donazioni;

contributi provenienti da privati e da enti pubblici;

eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità;

i corrispettivi dei costi per i servizi resi in rapporto di convenzione;

i redditi del patrimonio medesimo.

Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

Le risorse finanziarie e patrimoniali della SAIR sono amministrate dalla segreteria nazionale e da quelle provinciali. Ogni segreteria è responsabile in solido della gestione economica di sua competenza. L'anno sociale e l'esercizio finanziario si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti per capitoli e con criteri analitici.

Durante la vita del Sindacato è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sostituzione dei componenti la segreteria nazionale e le segreterie provinciali

Art.19) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti la segreteria nazionale, gli altri provvedono a sostituirli con propria deliberazione; i membri così nominati restano in carica fino al Congresso Nazionale successivo.

Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica devono convocare d'urgenza il Congresso Nazionale perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti le segreterie provinciali, la loro sostituzione viene demandata ad un apposito regolamento attuativo dello Statuto.

### **Modifiche dello Statuto**

Art.20) Le modifiche del presente statuto saranno deliberate, su proposta della segreteria nazionale, dal congresso nazionale con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti presenti.

Scioglimento del sindacato

Art.21) Lo scioglimento del sindacato può essere deliberato dal congresso nazionale a maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti presenti.

Esaurita la liquidazione, la destinazione del patrimonio residuo avverrà, sentito l'organismo di controllo preposto per legge, a favore di altra associazione, prioritariamente alla Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Rinvio a norme generali**

Art.22) Per quanto non disciplinato dal presente statuto valgono le norme del diritto civile relative alle associazioni.

Letto e approvato

